

Nell'ordinamento giuridico italiano sono previste tre forme di "obiezione": al servizio militare, alla sperimentazione sugli animali e in campo sanitario. Si tratta di tre forme di obiezione ad altrettante leggi o norme che, sotto l'ombrello di uno stesso nome, hanno o hanno avuto significati e soprattutto conseguenze molto diverse tra loro. Anche se in tutti e tre i contesti legislativi è chiamata con lo stesso nome, e cioè "obiezione di coscienza", essa non segue in realtà una ratio comune. Il concetto stesso di "obiezione di coscienza" è vago e quello che concretamente significa e comporta dipende, perciò, dal contesto legislativo in cui è stato inserito, da come quella precisa legge è stata pensata e scritta, dalla natura della cosa a cui ci si sottrae e dal conflitto che si crea tra i differenti diritti dei soggetti coinvolti. Proprio per tutte queste complicazioni, una difesa generalista e aprioristica del concetto di "obiezione di coscienza" è piuttosto difficile.

La possibilità all'obiezione di coscienza nella legislazione italiana venne introdotta, per la prima volta, con la legge n. 772 del 15 dicembre 1972. La legge riconobbe la possibilità di rifiutare il servizio militare, a quel tempo obbligatorio, e di sostituirlo con un altro servizio parallelo, non armato e sempre obbligatorio: il servizio civile. Prima di quella legge c'erano stati gli obiettori "veri", coloro cioè che avevano rifiutato l'arruolamento o la leva perché erano anarchici, antimilitaristi, testimoni di Geova e più tardi, negli anni Sessanta, anche cattolici. La 772 fu abrogata e sostituita con una nuova legge, la n. 230, nel 1998. L'obiezione di coscienza venne riconosciuta come un diritto del cittadino e non più come un beneficio concesso dallo stato, e la gestione del servizio civile smise di essere competenza del ministero della Difesa, e venne affidata alla presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Chiesa, prima del 1972, stava dalla parte della legge e, quindi, contro gli obiettori di coscienza al servizio militare. Negli anni Sessanta, cominciarono, però, le prime obiezioni in nome della fede cristiana, sostenute da alcune figure del mondo cattolico, come padre Ernesto Balducci o don Lorenzo Milani, che venne processato due volte per apologia di reato: la prima volta fu assolto, la seconda, in appello, fu condannato con "reato estinto per la morte del reo".

In campo medico, sono previste diverse forme di obiezioni di coscienza. La prima, in ordine temporale, riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), che venne introdotta in Italia da una legge nel maggio del 1978, la 194. Essa, al n. 9, prevede uno specifico articolo per garantire l'obiezione: "Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione". Nel 2003 venne approvata la legge sulla riproduzione medicalmente assistita: la legge 40. Anche in questa legge sulla riproduzione medicalmente assistita c'è uno specifico articolo sull'obiezione di coscienza, il n. 16, che riprende esplicitamente nella forma quello contenuto nella 194. In quasi quindici anni, tuttavia, la legge 40 è stata svuotata da molte sentenze e modifiche, dopo il fallimento di quattro referendum abrogativi per il mancato raggiungimento del quorum.

Il primo a sollevare l'obiezione di coscienza contro l'applicazione della legge sul fine vita è stato il superiore generale del Cottolengo don Carmine Arice, che ha dichiarato: "Attualmente l'obiezione di coscienza non è prevista per le istituzioni sanitarie private, però io penso che in coscienza non possiamo rispondere positivamente a una richiesta di morte: quindi ci asterremo con tutte le

conseguenze del caso”. Don Arice è pronto ad andare anche sotto processo, perché, dice, “in un possibile conflitto tra la legge e il Vangelo siamo tenuti a scegliere il Vangelo”.